Spedizione in abbonamento postale — Anno 90° — Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 28 settembre 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nella legge 5 agosto 1949, n. 614, concernente lo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950, pubblicata in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 13 settembre 1949, pag. 13, in corrispondenza del capitolo n. 202 la cifra indicata in L. 2.000.000 deve intendersi rettificata in « L. 20.000.000 ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(3895)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1949, n. 665.

Erezione in ente morale della Colonia elioterapica montana « Siro Magnaghi » in Campo dei Fiori, Certosa di Varese.

N. 665. Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Colonia elioterapica montana « Siro Magnaghi » in Campo dei Fiori, Certosa di Varese, viene eretta in ente morale e ne viene approvato, con modificazione, il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1949, n. 666.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Maria Immacolata », con sede nel comune di Chieuti (Foggia).

N. 666. Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Maria Immacolata », con sede nel comune di Chieuti (Foggia), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato, con modificazione, il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1949, n. 667.

Approvazione del nuovo statuto della Lega Navale Italiana.

N. 667. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, viene approvato il nuovo statuto della Lega Navale Italiana.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1949.

Esito del ricorso straordinario prodotto dal sig. Lombardi Nicola avverso il provvedimento di negata riassunzione in servizio adottato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la nota n. 8144/I in data 5 marzo 1948, con la quale la Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi di Salerno, notificò al sig. Lombardi Nicola, ex ricevitore postale di Roccagloriosa, che la sua istanza per essere riammesso in servizio ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 784, non era stata accolta dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica prodotto dal predetto sig. Lombardi Nicola in data 20 maggio 1948, avverso il rigetto della sua istanza di riammissione in servizio;

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione delle leggi sul Consiglio di Stato;

Udito il parere emesso dal Consiglio di Stato nella adunanza generale del 21 aprile 1949, n. 159/300, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in data 20 maggio 1948, prodotto dall'ex ricevitore postale di Roccagloriosa Lombardi Nicola, avverso il provvedimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con il quale venne respinta la di lui domanda di riassunzione in servizio è respinto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1949

EINAUDI

JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1949
Registro Ufficio risc. poste n. 20, foglio n. 147. — MANZELLA

(3856)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1949.

Classificazione tra le provinciali della strada Roverbella-Stazione ferroviaria di Roverbella-Bivio strada statale n. 62 « della Cisa », nell'elenco della provincia di Mantova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione 15 giugno 1948, n. 798, con la quale la Deputazione provinciale di Mantova ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale Roverbella-Stazione ferroviaria di Roverbella-Bivio strada statale n. 62 « della Cisa », lunga chilometri 3,800;

Ritenuto che contro la suddetta deliberazione, regolarmente pubblicata a termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*) sui lavori pubblici, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1447, espresso nell'adunanza del 4 giugno 1949;

Ritenuto che la suddetta strada ha i requisiti per essere classificata tra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della citata legge 20 marzo 1865, n. 2248, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale Roverbella-Stazione ferroviaria di Roverbella-Bivio strada statale n. 62 « della Cisa », della lunghezza complessiva di km. 3,800, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco della provincia di Mantova.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1949

EINAUDI

TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1949
Registro Lavori pubblici n. 14, foglio n. 270

(3843)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1949.

Nomina del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 5, 11 e 18 dello statuto della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2223 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, n. 652;

Viste le designazioni effettuate dai competenti organi;

Ritenuta la opportunità di procedere alla nomina del presidente del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali;

Decreta:

Art. 1

Il sig. Antonio Zini è nominato presidente della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali è composto, oltre che del presidente, dei seguenti membri:

Galli geom. Francesco, Bartolotti rag. Raone, Rasio dott. Eden, Boldrini perito agrario Lando, Capitani sig. Ezio, in rappresentanza degli impiegati dell'agricoltura;

Zanolli dott. Guglielmo, in rappresentanza dei dirigenti di aziende agricole;

Pilati dott. Giuseppe, Violati avv. Alberto, Berliri Zoppi avv. Carlo, Tabacchi dott. Attico, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Parascenzo dott. Severino, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Crimi dott. Raffaele, in rappresentanza del personale della Cassa.

Art. 3.

Il Collegio dei sindaci della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali è composto dei seguenti membri:

Sani dott. Piero, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Mapelli dott. Alessandro, in rappresentanza degli impiegati dell'agricoltura;

Micheli dott. Luigi, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1949

(3859) *Il Ministro*: FANFANI

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1949.

Liquidazione della Società anonima Fabbrica automobili « Isotta Fraschini » con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 889, modificato dal decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1325, concernente la costituzione del Fondo per il finanziamento dell'Industria Meccanica (F.I.M.);

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 9 settembre 1949 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 14 settembre 1949) con il quale il prof. dott. Ettore Boncinelli è stato nominato commissario straordinario della Società anonima Fabbrica automobili « Isotta Fraschini », con sede in Milano, con tutti i poteri spettanti al Consiglio di amministrazione ed al presidente della Società stessa;

Vista la richiesta presentata dal suddetto commissario straordinario, per la messa in liquidazione della Società predetta;

Sentito il Comitato del Fondo per il finanziamento dell'Industria Meccanica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Considerato che i crediti concessi alla Società a norma della lettera *a*) dell'art. 5 e del quarto comma dell'art. 6 del citato decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889, nonchè dei decreti legislativi 1° novembre 1944, n. 367 e 8 maggio 1946, n. 449 e successivi provvedimenti integrativi, rappresentano più della metà delle passività complessive dell'azienda;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima Fabbrica automobili « Isotta Fraschini », con sede in Milano, è posta in liquidazione dalla data di pubblicazione del presente decreto, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto legislativo 8 settem-

bre 1947, n. 889 e con l'osservanza, in quanto conferibili, delle norme dettate dal capo 3° del titolo 7° del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il prof. dott. Ettore Boncinelli, commissario straordinario della Società, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

E' costituito un Comitato di sorveglianza sulla liquidazione composto come segue:

prof. dott. Arnaldo Marcantonio;
prof. dott. Alfonso Linguiti;
dott. Enrico Magnaghi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1949

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per l'industria e commercio
LOMBARDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1949
Registro Tesoro n. 13, foglio n. 279. — GRIMALDI

(3894)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Elenco delle specialità medicinali di cui è stata negata la registrazione con decreti commissariali in data 6 giugno 1949, 10 luglio 1949, 1° agosto 1949 e 5 settembre 1949.

Harlemina: Ditta Deghil di Genova;
Corydrane: Ditta Astier di Milano;
Pomata Raisol. Ditta Pastore Romolo di Roma;
Sedovegan: Ditta Nardi di Milano;
Nicopepsina: Ditta Ibis di Firenze;
Sedoartrolo: Ditta Simea di Roma;
Fitovital: Ditta Clarifarma di Milano;
Cardiosedina Isnardi: Ditta Isnardi Pietro di Imperia;
Sciroppo Sa-Me: Ditta Savona di Parma;
Eutussina: Ditta Mondini Drusilla di Mantova;
Inofosfo: Ditta Istituto Bioterapico Torinese;
Emosisten: Ditta M. Calosi di Milano;
Cacodicalcium: Ditta Diano Eraldo di Roma;
Ipotensivo Bema: Ditta Bema di Torino;
Elixir Antinevralgico Sanar: Ditta Sanar di Torino;
Aussol: Ditta Farmigea di Pisa;
Balsamico Vaban: Ditta Vittozzi Vincenzo di Napoli;
Miofillina: Ditta Stip di Pisa;
Yo-Nitrina: Ditta Vitafarm di Milano.

(3835)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1948.

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1948 il comune di Bari con decreto interministeriale 4 agosto 1949 n. 8155, è autorizzato a contrarre con uno degli istituti di credito, legalmente designati, un mutuo di L. 12.532.000.

(3860)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Collazzone (Perugia)

Fino a nuova disposizione è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Perugia, dell'estensione di ettari 300 circa, compresa nel comune di Collazzone, delimitata dai seguenti confini:

partendo dal vocabolo «Piantone grosso» posto sulla strada Collazzone Pantalla, costeggia questa sino al bivio per San Terenziano; da qui sale al colle di Isala per ridiscendere al cimitero di Assignano, indi scende fino alla casa Sireno; segue la mulattiera per Assignano fino all'inizio del fosso di Assignano; costeggia detto fosso fino alla confluenza di questo col fosso del Sodaccio; fosso del Sodaccio poi, piegando a sud-est, incontra la strada Toscella Ilci; risale detta strada per poi seguire l'ultimo tratto del fosso di Toscella fino alla confluenza di questo col fosso di Cacciano; fosso di Cacciano fino ad incontrare la strada rotabile per San Terenziano; traversa detta strada e segue i bordi del Campo dell'olmo cupo per poi seguire il fosso del Perazzo fino alla confluenza di questo col fosso di Saragano; segue detto fosso fino ad incontrare la mulattiera delle Costarelle; risale questa mulattiera fino al Piantone Grosso.

(3846)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 194

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 28 settembre 1949

Borsa di		
Bologna	633 —	144 —
» Firenze	632,50	145 —
» Genova	632 —	144 —
» Milano	632,375	144
» Napoli	632,50	144 —
» Roma	632,375	144 —
» Torino	633 —	145 —
» Trieste	632,875	144
» Venezia	633 —	144 —

Media dei titoli del 28 settembre 1949

Rendita 3,50 % 1906	78,70
Id. 3,50 % 1902	74,975
Id. 3 % lordo	51,50
Id. 5 % 1935	100,025
Redimibile 3,50 % 1934	75,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,575
Id. 5 % 1936	96,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,925
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,975
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,90
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,475
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,75
Id. 5 % convertiti 1951	100,125

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 28 settembre 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 632,37
1 franco svizzero	» 144 —

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 3 recante «Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* puntate nn. 199, 208 e 216 rispettivamente in data 31 agosto 1949, 10 settembre 1949 e 20 settembre 1949, il titolo riferentesi al numero di ricevuta 30-*bis* intestato a Fantini Maria deve intendersi rettificato in Prestito redimibile 3,50% (1934) anzichè in Prestito della ricostruzione.

(3863)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica chirurgica generale presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Siena è vacante la cattedra di clinica chirurgica generale, cui la competente Facoltà di medicina e chirurgia intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento suddetto dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro i trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3873)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione al Banco di Napoli — Sezione di credito agrario — con sede in Napoli, della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Santa Maria Imbaro (Chieti).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Santa Maria Imbaro (Chieti) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di Santa Maria Imbaro (Chieti) è affidata al Banco di Napoli — Sezione di credito agrario — con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'anzidetto ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1949

Il direttore generale: FORMENTINI

(3811)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, numero 281;

Visto il decreto del 4 marzo 1948, n. 20411.2/8155, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento;

Vista la nota del Prefetto di Benevento, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico provinciale dottor Nicola Tecce, trasferito ad altra sede, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del medico provinciale dott. Nicola Tecce è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento, il medico provinciale dott. Alfonso Matera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 9 settembre 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3840)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Variante alla graduatoria del concorso a posti di alunno d'ordine in prova degli uffici di cui al decreto Ministeriale 10 marzo 1942.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 24 giugno 1941, n. 3841;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto Ministeriale 10 marzo 1942, n. 2745;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, numero 141;

Visto il decreto Ministeriale 17 maggio 1946, n. 4013;

Visto il decreto Ministeriale 12 maggio 1948, n. 8052;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato — Servizio personale e affari generali, n. P.A.G. 41/24/233/111701 del 24 maggio 1949;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — La nomina in prova dell'alunno d'ordine in prova degli uffici Valenza Michele deve aver luogo con decorrenza dal 15 aprile 1942 anzichè dal 1° novembre 1942.

2. — Il suddetto agente deve essere considerato nella graduatoria dei vincitori, approvata con decreto Ministeriale 10 marzo 1942, n. 2745, fra Capecchi Roberto (59°) e Aliotti Nicola (60°).

Roma, addì 8 giugno 1949

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti addì 25 agosto 1949
Registro Bilancio trasporti n. 12, foglio n. 308. — INTERLANDI

(3828)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per titoli ed esami a venti posti di allievo ispettore tecnico (grado 10° del quadro III del ruolo di gruppo A) nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, recante modificazioni all'ordinamento degli uffici e del personale della predetta Azienda di Stato;

Visto il decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, relativo al nuovo ordinamento del personale dell'Azienda di Stato medesima;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto l'art. 2, primo comma, del citato decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, con riferimento all'art. 10, terzo comma, del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733;

Vista la nota n. 31501/12106.2.17.13/1.3.1, in data 11 marzo 1949, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che autorizza, fra l'altro, a mettere a concorso venti posti di allievo ispettore tecnico (grado 10° del quadro III del ruolo di gruppo *A*) nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che, come risulta anche dal parere predetto, non è da ritenersi applicabile all'Azienda in questione l'esclusione del personale femminile dagli impieghi di ruolo dell'Amministrazione postale e telegrafica, di cui all'art. 5, penultimo comma, del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, date, fra l'altro, la particolare struttura e le speciali necessità della medesima Azienda di Stato i cui servizi esigono, o non impediscono, un largo impiego di unità femminili;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli ed esami a venti posti di allievo ispettore tecnico (grado 10° del quadro III del ruolo di gruppo *A*) nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui un terzo, e cioè sette posti sono riservati esclusivamente al personale dei gruppi *B* e *C* dell'Azienda medesima, con almeno sei anni di effettivo servizio, compreso quello non di ruolo.

Al presente concorso sono ammesse anche le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta una delle lauree in ingegneria, fisica e matematica.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso gli aspiranti che, alla data del presente decreto, non abbiano superato l'età di anni 28.

Detto limite è elevato ad anni 33 per gli ex combattenti, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati dal nemico; e ad anni 39 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per le vedove di caduti per gli stessi motivi, per i decorati al valor militare o promossi di grado militare per merito di guerra.

I suddetti limiti sono inoltre elevati di due anni per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, il limite massimo di età è elevato ad anni 45 nei confronti di coloro che comprovino di avere riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero di essere stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Il beneficio predetto assorbe ogni altra elevazione del limite di età eventualmente spettante.

Non si applica alcun limite di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente decreto, siano impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, e di quelli che appartengano al personale civile non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse i quali abbiano prestato alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, almeno due anni di servizio ininterrotto o lodevole con mansioni proprie del ruolo di gruppo *A*.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 32, ed indirizzata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici Reparto 1°, Ufficio 1° -Roma, dovrà essere presentata o fatta pervenire alla predetta Azienda non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, corredata dei documenti sottoindicati.

I candidati dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, presenteranno la domanda ed i documenti entro il perentorio termine di cui sopra all'ufficio da cui dipendono, il quale, dopo avere apposto sulla domanda stessa una dichiarazione munita del timbro di ufficio e firmata dal capo dell'ufficio, attestante la data della presentazione, la trasmetterà al superiore Ispettorato o Reparto.

Gli Ispettorati ed i Reparti interessati dovranno subito inoltrare le predette domande al competente ufficio della Direzione dell'Azienda, con il parere circa l'ammissione al concorso, espresso per ciascun aspirante.

Nella domanda il concorrente dovrà specificare il proprio cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, domicilio e recapito, ed elencare i documenti ad essa allegati:

a) diploma originale di laurea, o copia di esso in forma autentica e debitamente legalizzata, relativo ad uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

b) estratto per riassunto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, e debitamente legalizzato;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, e legalizzato dal prefetto;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

e) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dal sindaco del Comune di abituale residenza, e legalizzato dal prefetto;

f) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 60, debitamente legalizzato;

g) certificato di sana e robusta costituzione ed assenza di imperfezioni fisiche incompatibili con l'impiego, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficio sanitario comunale, o da un medico condotto.

Il certificato in parola, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto; se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari; se rilasciato dall'ufficio sanitario comunale o da un medico condotto, dovrà essere vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto.

Non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Tuttavia, per i candidati invalidi di guerra, il certificato dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del regio decreto medesimo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre ad una visita sanitaria di controllo gli aspiranti per i quali lo ritenga necessario;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare (bollo da L. 40 per il primo foglio e L. 32 per gli intercalari) per coloro che abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di esito di leva per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare.

Coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica ad operazioni di guerra, presenteranno oltre alla copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra, la prescritta dichiarazione integrativa, in carta da bollo da L. 24, rilasciata dalle competenti autorità militari, ai sensi delle disposizioni emanate dalle autorità stesse.

I decorati al valor militare, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre lo

originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione della promozione.

I mutilati od invalidi di guerra, o per la lotta di liberazione, ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno provare la loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della pensione o del certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure di una attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano altresì indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Le vedove di caduti in guerra o per la lotta di liberazione o di caduti civili per fatti di guerra dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

I partigiani combattenti dovranno comprovare il possesso di tale qualifica mediante l'esibizione dell'originale o di copia autentica del diploma rilasciato dalle Commissioni competenti istituite a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I profughi dei territori di confine ed i profughi di Africa dovranno provare il riconoscimento della loro qualifica, i primi mediante una attestazione su carta da bollo da L. 24, del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, gli altri mediante una dichiarazione, su carta da bollo da L. 32, rilasciata dal Ministero dell'Africa italiana, ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra, ed i figli degli invalidi per gli stessi motivi, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, e gli altri mediante uno dei documenti di cui al quarto comma della presente lettera *h*) intestato al nome del padre.

I reduci dalla prigionia dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente autorità militare, comprovante tale qualifica, con l'esito della discriminazione.

I reduci dalla deportazione o dall'internamento dovranno provare la loro qualità mediante una attestazione del Comune di residenza, vidimata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

i) stato di famiglia (per i candidati coniugati e per quelli vedovi con prole), su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato;

l) tutti gli altri titoli che il concorrente ritenga di esibire nel proprio interesse, ai fini del punteggio di cui al successivo art. 8, redatti nelle volute forme legali per garantirne la autenticità.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *i*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La legalizzazione della firma non è necessaria per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma, o dal segretario della Procura di Roma.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) ed *i*), purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dello attestato dell'autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere allegato ai documenti stessi.

Art. 5.

Gli aspiranti che appartengono al personale civile di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, potranno presentare solo i documenti di cui alle lettere *a*), *h*), *i*) ed *l*) del precedente art. 4, e copia dello stato di servizio civile (bollo da L. 40 per il primo foglio e L. 32 per gli intercalari), rilasciato dal competente ufficio del personale, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Quest'ultimo documento non è richiesto per i concorrenti impiegati di ruolo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

I candidati dipendenti non di ruolo dello Stato trovantisi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 3, presenteranno un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, attestante tale loro qualità, nonchè l'esatto periodo del servizio reso con mansioni proprie del ruolo di gruppo *A*, e recante l'indicazione se il servizio stesso sia stato ininterrotto e lodevole.

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando, salvo quanto è disposto dal terzo comma del precedente art. 3 per gli aspiranti coniugati.

I candidati dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici potranno fare riferimento a documenti già presentati all'Azienda stessa, purchè siano stati rilasciati nelle prescritte forme legali, e non siano scaduti di validità.

Per tutti gli aspiranti, non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio; in tal caso i candidati dovranno indicare l'Amministrazione dove trovasi il detto titolo originale, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato, nella prescritta carta da bollo, rilasciato dalla competente autorità scolastica, e debitamente legalizzato.

Art. 6.

Delle domande che entro il termine fissato dal primo comma del precedente art. 4, non siano state presentate o fatte pervenire per qualsiasi causa alla destinazione prescritta, e di quelle con documentazione incompleta od irregolare, non sarà tenuto conto, ed i richiedenti non saranno ammessi al concorso.

Tuttavia, ai candidati ex combattenti è concessa la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa di cui alla lettera *h*), comma secondo, del precedente art. 4, oltre il termine sopra ricordato, ma non oltre la data della prova orale, alla quale, in difetto di tale presentazione, i medesimi non potranno essere ammessi se la qualità di ex combattente è per essi condizione indispensabile per la partecipazione al concorso.

Ai candidati che saranno stati ammessi alla prova orale, è fatta salva la facoltà di produrre, prima di sostenere la detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti del disposto dei seguenti articoli 8 e 9.

Art. 7.

Gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi al concorso, saranno approvati con decreto Ministeriale insindacabile.

Il decreto medesimo sarà pubblicato nel bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire all'inizio di ciascuna prova di esame, come certificato di riconoscimento, la carta di identità o la tessera postale di riconoscimento.

Per i concorrenti che siano impiegati statali, è sufficiente il libretto ferroviario.

Art. 8.

L'esame consta di tre prove scritte e di una orale, in base al programma annesso al presente decreto.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato almeno una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Per la valutazione dei titoli, la Commissione dispone complessivamente fino a dieci punti per ogni candidato, da assegnare mediante modalità stabilite dalla Commissione stessa in relazione alla speciale natura tecnica del concorso.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale e dell'eventuale punto assegnato dalla Commissione in base ai titoli.

La graduatoria dei concorrenti idonei è formata secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di voti, sono applicate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed integrazioni in materia.

Art. 9.

I posti messi a concorso saranno assegnati ai primi riusciti nella graduatoria di cui all'articolo precedente, salvo l'applicazione delle riserve stabilite dalle vigenti disposizioni di legge e dal precedente art. 1.

La graduatoria stessa sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nel bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un consigliere di Stato, presidente, di un professore universitario e di un funzionario tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di grado non inferiore al 6°, membri.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Con successivi decreti Ministeriali sarà nominata la detta Commissione esaminatrice e verrà stabilito il giorno e la sede in cui avrà luogo la prova scritta.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per un periodo non inferiore a sei mesi con la qualifica di volontario, e con un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10° dei ruoli statali, più l'indennità di carovita prevista dagli articoli 2 e seguenti del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai provenienti dal personale statale di ruolo o non di ruolo dell'Azienda per i servizi telefonici o di altre Amministrazioni, saranno applicate, a seconda dei casi, le disposizioni di cui agli articoli 17 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

I volontari che alla fine del periodo di prova ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno nominati allievi ispettori tecnici (grado 10° del quadro III del ruolo di gruppo *A*) con le competenze iniziali spettanti a tale grado. Quelli invece che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione non saranno riconosciuti idonei a conseguire la nomina saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo.

I vincitori del concorso che, senza giustificato motivo, a giudizio della Amministrazione, non assumano servizio nella residenza assegnata entro il termine loro fissato, saranno considerati dimissionari dal posto conseguito, senza bisogno di diffida, e se appartenenti al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, conserveranno la posizione di impiego occupata nell'Azienda stessa.

I loro posti saranno assegnati ai candidati idonei che seguono nella graduatoria i vincitori, secondo le norme di cui all'art. 9.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1949

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1949
Registro Ufficio risconto poste n. 23, foglio n. 221. — ALIFFI

PROGRAMMA DI ESAME

FROVE SCRITTE

Prima prova: *Fisica generale ed applicata* (secondo il programma per la prova orale).

Seconda prova: *Costruzioni* (secondo il programma per la prova orale).

Terza prova: *Elettrotecnica* (secondo il programma per la prova orale).

(Ciascuna prova scritta consterà di due parti: un'esposizione teorica di un argomento del programma, ed una applicazione numerica sullo stesso o su diverso argomento).

PROVA ORALE

1. — *Fisica generale ed applicata.*

a) *Acustica.*

Suono e suoi caratteri: Voce e udito — Sensibilità dell'orecchio — Propagazione — Riflessione — Assorbimento e interferenza del suono — Registrazione e riproduzione della voce e dei suoni.

b) *Ottica.*

Propagazione, riflessione, rifrazione e dispersione della luce — Prismi — Specchi — Lenti — Polarizzazione della luce — Principali strumenti ottici e topografici (squadri - tacheometri - livelli).

c) *Elettrologia.*

1. Corrente continua — Corrente e tensione — Legge di Ohm — Resistenza — Principi di Kirchoff — Legge di Joule.

2. Corrente alternata: Ampiezza, fase e valore efficace — Resistenza e reattanza — Conduttanza e suscettanza — Rappresentazione complessa delle impedenze e delle ammettenze — Serie e parallelo di impedenze e ammettenze.

3. Fenomeni induttivi: Auto e mutua induzione — Energia elettromagnetica — Calcolo delle induttanze — Circuiti magnetici con ferro — Isteresi — Perdite — Magneti ed elettromagneti.

4. Capacità fra conduttori: Energia elettrostatica — Principali dielettrici — Condensatori fissi e variabili — Calcolo delle capacità — Comportamento delle capacità alla corrente alternata.

5. Leggi fondamentali della elettrodinamica.

6. Fenomeni delle reti lineari, transitorie e di regime — Teoremi fondamentali sulle reti: di reciprocità, di sovrapposizione, di compensazione, c.to equivalente ad una rete (Teorema di Thevenin) — Fenomeni di risonanza C.ti risonanti e antirisonanti.

7. Nozioni sulle moderne teorie dell'elettricità — Costituzione dell'atomo — Leggi dell'emissione elettronica — Teoria elementare delle valvole termoioniche a due o più elettrodi — Cellule fotoelettriche.

2. — *Costruzioni.*

a) *Meccanica applicata alle costruzioni.*

Statica grafica — Composizione e decomposizione di forze — Poligoni funicolari — Travature reticolari — Momenti statici — Momenti d'inerzia — Assi neutri — Elasticità dei materiali — Sollecitazioni semplici e composte — Sistemi staticamente determinati e iperstatici fino a 3 gradi d'iperstaticità — Equilibrio di un filo sospeso.

b) *Materiali da costruzione.*

Materiali per linee — Caratteristiche meccaniche ed elettriche dei conduttori in rame, bronzo, alluminio, ferro e acciaio — Isolatori — Sostegni — Materiali per costruzioni civili — Pietre — Laterizi — Cementi — Legnami — Materiali metallici — Calci e cementi — Calcestruzzo — Gesso — Bitumi e asfalti — Materiali per pavimenti e rivestimenti — Vernici.

3. — *Elettrotecnica.*

a) *Generatori Motori Trasformatori.*

Dinamo e motori a corrente continua Alternatori e motori a corrente alternata Trasformatori Radrizzatori Pile e accumulatori - Illuminazione elettrica Trazione elettrica.

b) *Propagazione della corrente sui fili. Propagazione delle onde elettromagnetiche.*

Propagazione sulle linee delle correnti continue e delle correnti alternate sinusoidali - Casi particolari importanti Attenuazione e impedenza caratteristica Cenni sui filtri elettrici - Principi fondamentali sulla propagazione delle onde elettromagnetiche nello spazio - Equazioni di Maxwell.

c) *Misure elettriche.*

Sistemi di misure elettriche e magnetiche - Indicatori per c.c. e c.a. - Misure di voltaggi - Amperaggi Potenze - Misure di resistenze piccole, medie e grandi Misure di capacità ed induttanza Ponti in c.c. e c.a. - Misure di collaudo del macchinario elettrico.

4. — *Norme principali di contabilità generale dello Stato.*

Il Ministro: JERVOLINO

(3817)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.